

STATUTO

ALBERO VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B)

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FOGGIA FG VIA MARIA DE
PROSPERO 97

Numero REA: FG - 265887

Codice fiscale: 03692920717

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 31-07-2017 - Statuto completo	2
--	---

l'oggetto sociale e di modificare l'articolo 4

dello Statuto Sociale come sopra riportato.

Lo Statuto Sociale si allega al presente atto sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale, omessane la lettura per dispensa avutane dal Comparente.

Dopo di che, nient'altro essendoci da deliberare il presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore tredici e cinque.

La parte dichiara di essere a perfetta conoscenza del testo degli artt. 7 e 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 (codice in materia di protezione dei dati personali), aggiunge di aver da me Notaio ricevuto nelle forme di legge la relativa informativa ed esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali ed alla comunicazione degli stessi anche a terzi per le finalità ed ai sensi della richiamata normativa.

Di quanto sopra io Notaio faccio constare col presente verbale, scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia sotto la mia direzione ed in parte completato a mano da me su nove facciate per intero e parte della decima di tre fogli, del quale ho dato lettura al comparente che, da me interpellato, lo approva e con me Notaio lo sottoscrive.

FIRMATO: FRANCESCO GIUSEPPE FISCARELLI - MICHELE AUGELLI (L.S. NOTAIO).

Allegato "A" all'atto repertorio n. 97880 raccolta n. 19927

STATUTO

della Società Cooperativa Sociale di tipo b)

"ALBERO VERDE Società Cooperativa Sociale di tipo b)"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART.1) E' costituita una società cooperativa sociale di produzione e lavoro a mutualità prevalente di cui all'art. 2512 c.c., disciplinata dalle norme sulla società a responsabilità limitata, in quanto compatibili, finché non siano superati entrambi i limiti di cui al secondo comma dell'articolo 2519 c.c. ed ai sensi della lettera "b" del primo comma dell'articolo 1 della Legge 8 novembre 1991 n. 381 denominata **"ALBERO VERDE Società Cooperativa Sociale di tipo b)".**

La società cooperativa sociale indipendentemente

dai requisiti di cui all'art. 2513 c.c., è considerata a mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 111 septies disp. Att. c.c..

La società ha sede nel comune di Foggia, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter disp. Att. c.c..

L'organo Amministrativo ha la facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato al precedente comma.

Spetta ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello indicato.

Qualora la società cooperativa dovesse superare i limiti previsti dall'art. 2519 del codice civile, o sue successive modifiche, in tema di numero di soci cooperatori e di attivo dello stato patrimoniale, l'assemblea dei soci dovrà essere senza indugio convocata per adeguare il presente statuto alla normativa in tema di società per azioni, in quanto compatibile.

ART. 2) La Cooperativa ha durata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31/12/2050) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei Soci.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ART. 3) La cooperativa operando nel rispetto dei principi della mutualità, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini. In particolare, ai sensi della Legge n. 381 dell'8-11-1991 e della legge regionale Puglia 21/1993, ha lo scopo di assicurare l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, al fine di assicurare loro continuità lavorativa e migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Pertanto, la cooperativa potrà svolgere la propria attività nel settore dei Servizi cos' come previsto dal combinato disposto della L.R. 21/93, art. 2 comma III e L. 381/91, art. 1, comma I, lett. B).

La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di

rappresentanza nell'ambito delle Leggi in

materia, degli Statuti sociali e dei regolamenti interni.

La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata, agendo anche con terzi.

ART. 4) Ai sensi dell'art. 1, punto 1°, lettera b della legge n. 381 dell'08/11/1991, la Società ha per oggetto, l'assunzione da persone fisiche, da Amministrazioni statali, Parastatali, da Persone Giuridiche pubbliche e private, da Enti Pubblici e privati sia Italiani che Esteri, di ogni e qualsiasi lavoro finalizzato all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 381/1991).

Lo scopo della società è anche quello di favorire lo sviluppo dell'agricoltura attraverso la forma sociale della cooperativa al fine di introdurre nel mondo del lavoro giovani agricoltori, disoccupati o parzialmente occupati, nonché persone svantaggiate.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana il tutto come regolato dalla legge 142/2001.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n.142.

L'attività della società cooperativa, senza alcuna finalità speculativa ma seguendo i principi della mutualità e nel rispetto di fatto della prevalenza dello scopo mutualistico di cui agli articoli 2512 e seguenti del Codice Civile, da svolgere nei limiti consentiti dalla vigente normativa, previo rilascio delle eventuali necessarie autorizzazioni da parte delle autorità competenti nonché previa eventuale iscrizione in appositi albi, ha, in particolare, per oggetto:

la conduzione di fondi rustici, la raccolta e la prima lavorazione, la conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli e derivanti dall'allevamento;

- le lavorazioni meccanico-agricole con o senza

operatore;

- l'attività connessa di turismo rurale ed agriturismo;
- lo svolgimento dell'attività nei comparti agricolo ed agroforestale;
- lo svolgimento di tutte le attività agroforestali incluse le attività di taglio dei boschi, silvicolture, potature e raccolta degli scarti vegetali, anche al fine dello sfruttamento dei sottoprodotti per la realizzazione di biomasse e loro commercializzazione;
- il servizio di pulizia, di manutenzione di verde e di giardinaggio, lo spalamento neve;
- l'attività artigianale nella lavorazione del ferro, del legno e del metallo;
- l'attività di pulizia ed assistenza domiciliare ad anziani, emarginati e diversamente abili, nonché presso strutture aperte al pubblico;
- la gestione di centri sociali, di case di cura, ospizi e case di riposo;
- la gestione di ristoranti, alberghi, hotel, motel, bar, enoteche, pizzerie, tavole calde, punti di ristoro self-service, trattorie;
- l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande alcoliche e non, caffè e prodotti di tavola calda e fredda, gelati e dolci e prodotti di ristorazione;
- l'attività di servizi di catering con tutte le attività di organizzazione, predisposizione preparazione e consumazione di banchetti, colazioni, pranzi e cene, in occasione di meeting, congressi, feste e ricorrenze, pubbliche e private, approntando tutti i mezzi, sia alimentari sia non alimentari;
- l'attività alberghiera in genere, mediante la gestione di hotel, affittacamere, centri di ricezione turistica, ostelli, strutture similari;
- la gestione di attività socio ricreative, l'organizzazione di eventi, mostre, sagre, eventi culturali, anche legati alla valorizzazione del territorio, percorsi eno-gastronomici e similari;
- l'attività di gestione di centri benessere, centri salute, palestre, e strutture similari;
- l'attività di produzione e commercializzazione al dettaglio e all'ingrosso di prodotti locali, alimentari e non, e similari;
- l'attività di produzione e commercializzazione

di prodotti da forno, pane, dolci e similari;

- l'organizzazione e la gestione di servizi socio-assistenziali, sanitari, educativi, culturali e di animazione a favore di singoli e della collettività nonché di progetti per il recupero, l'assistenza o l'inserimento, anche lavorativo di minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare o di persone svantaggiate quali:

- l'organizzazione e la gestione di strutture, adibite all'attività sanitaria, socio-sanitaria, socio-culturale, socio-assistenziale, educativa e ricreativa per bambini, giovani, anziani, immigrati e soggetti in difficoltà, nei limiti di legge, mediante l'ausilio di personale avente i requisiti previsti dalla normativa vigente;

- l'acquisto, l'affitto e la conduzione diretta di immobili da destinare all'accoglienza di immigrati aventi lo status di richiedenti asilo e predisponendo tali immobili in unità abitative per piccole convivenze o per famiglie, curando gli aspetti organizzativi della fruizione dei posti alloggio in relazione alla tipologia del bisogno (permanenze di breve, di medio o di lungo periodo);

- la gestione di centri di accoglienza per profughi e/o rifugiati, hot-spot e centri similari;

- la gestione di servizi territoriali integrati per l'assistenza, l'accompagnamento, l'animazione sociale e culturale a favore di bambini, giovani, adolescenti, immigrati, anziani e soggetti in stato di bisogno, ivi compresi, nel rispetto delle norme vigenti dei diversi istituti, coloro che vivono in diverse strutture quali: carceri, centri di igiene mentale, residenze sanitarie assistite, centri per minori orfani, o allontanati dalle famiglie e centri di accoglienza per immigrati;

- l'organizzazione, il coordinamento, la gestione e la promozione di attività e servizi volti all'inclusione sociale, all'integrazione scolastica, culturale e sanitaria dei migranti anche tramite azioni di mediazione interculturale, sociale e dei conflitti;

- la gestione di strutture e di progetti di accoglienza, protezione e integrazione a favore di migranti, richiedenti protezione internazionale, rifugiati, titolari di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria o

umanitaria, provvedendo ove necessario anche alla consulenza per l'espletamento delle pratiche finalizzate all'ottenimento di documenti, certificazioni, titoli di soggiorno, eccetera;

- l'ideazione, l'organizzazione e la gestione di centri diurni, gestione di comunità alloggio per minori, case protette, case di riposo, residenze sanitarie assistite e ogni altro servizio volto all'assistenza, al sostegno della domiciliarità e all'innalzamento della qualità della vita dei soggetti in difficoltà;
- la gestione di attività complementari all'insegnamento a favore dell'integrazione di minori e adulti italiani e stranieri, dei figli degli immigrati, dei giovani che rientrano in Italia, di minori stranieri non accompagnati;
- l'organizzazione e la gestione di servizi di trasporto e accompagnamento di minori, immigrati e persone diversamente abili e soggetti svantaggiati con mezzi idonei;
- l'organizzazione e la gestione di servizi/sportelli informativi di pubblica utilità quali sportelli di promozione turistica, punti informa giovani, sportelli di informazione sociale e sanitaria per i cittadini, sportelli di accoglienza per le persone migranti;
- l'attività di ostelli della gioventù, colonie marine e montane, affittacamere, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence, nei limiti di legge;
- la gestione del servizio mense e catering;
- la gestione di servizi di pulizia.
- la gestione di impianti per la produzione di energia e calore da scarti vegetali e rifiuti agricoli.

La cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopraelencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque attinenti ai medesimi, nonché, fra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:

a. Assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie

all'attività sociale, acquisire quote e

partecipazioni, anche azionarie in altre società, cooperative, consorzi ed imprese di qualunque tipo aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, partecipare ad associazioni temporanee di imprese anche con veste di impresa capogruppo, nonché a gruppi di cooperativi paritetici istituiti ai sensi dell'art. 2425 septies c.c.

b. Dare adesione e partecipazione agli Enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito.

c. Concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia altra forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli Enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative.

E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

d. Curare iniziative sociali, culturali, professionali, mutualistiche, ricreative e sportive, sia con creazione di apposite sezioni, sia con la partecipazione ad organismi ed enti idonei.

e. Organizzare e gestire corsi di formazione professionali destinati al reinserimento nel mondo del lavoro di giovani donne e persone svantaggiate.

A tal fine potrà utilizzare i finanziamenti ed agevolazioni previsti da leggi regionali, nazionali comunitarie. Al fine di tutelare nella misura maggiore possibile la salute delle persone svantaggiate da inserire e risocializzare, l'opera della cooperativa viene svolta di concerto con le strutture socio-sanitarie pubbliche ed in particolare con i Centro di Salute Mentale dei Dipartimenti di Salute mentale della A.S.L. e U.S.L..

TITOLO III

SOCI

ART. 5) Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della Cooperativa, intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata delle quote sottoscritte.

Possono essere soci persone fisiche e giuridiche appartenenti alle seguenti categorie:

A. Soci cooperatori

Possono essere soci cooperatori coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età (salvo i casi di anticipata acquisizione della capacità giuridica per atto dell'autorità Giudiziaria o per Legge.)

Possono essere soci anche Enti, O.N.L.U.S. (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale), Associazioni di volontariato e Persone Giuridiche.

B. Soci volontari

Possono essere soci volontari le persone fisiche che prestino gratuitamente la loro attività in favore della cooperativa e saranno disciplinati secondo quanto stabilito dalle disposizioni di cui alla legge 8.11.91, n. 381; il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

C. Soci lavoratori svantaggiati

Possono essere soci le persone svantaggiate indicate nell'art. 4 della legge 381/91; il loro numero deve costituire almeno il 30% (trenta per cento) dei soci della cooperativa.

La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente da pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto di riservatezza.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altra cooperative che perseguono identici scopi sociali e applichino una attività concorrente.

ART. 6) Chi desidera diventare socio deve presentare domanda all'Organo Amministrativo, specificando:

a) nome, cognome, dati di nascita e domicilio e cittadinanza;

b) l'attività svolta e le caratteristiche, eventualmente documentate, in relazione ai requisiti prescritti dallo statuto e dalla Legge;

c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, che non dovrà essere inferiore ad Euro 500,00 (cinquecento/00) né superiore al limite fissato dalla Legge;

d) l'incondizionata accettazione dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni

regolarmente assunte;

e) la qualifica che intende rivestire: socio cooperatore o socio volontario;

f) ogni altra notizia richiesta dall'Organo Amministrativo.

Se la richiesta è fatta da persona giuridica la domanda deve essere corredata da copia della deliberazione dell'organo competente, dell'Atto Costitutivo e Statuto e dalla indicazione della persona delegata alla rappresentanza, e le quote da sottoscrivere e caratteristiche ed entità degli associati.

Il richiedente, sia persona fisica o giuridica, è responsabile per tutto quanto ha dichiarato nella domanda di ammissione, non essendo l'Organo Amministrativo obbligato a verificare la rispondenza al vero di dette dichiarazioni.

Sull'accoglimento della domanda decide insindacabilmente l'Organo Amministrativo, entro due mesi dalla data di ricezione della domanda.

I soci sono obbligati:

a) al versamento della quota sottoscritta entro cinque giorni dalla comunicazione della deliberazione;

b) ad osservare lo statuto e le delibere assunte dagli organi sociali;

c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività nelle forme e nei modi stabiliti dallo statuto e dalle delibere assunte dagli organi sociali.

Se il nuovo socio non versa la quota sociale sottoscritta nei tempi determinati dall'Organo Amministrativo, la sua accettazione si intende come non avvenuta.

Il socio che non ottemperi in tutto o in parte a quanto stabilito dallo statuto, dal regolamento interno e/o dalle disposizioni impartite dagli organi sociali, oltre al risarcimento dei danni provocati, sarà passibile del pagamento di una penale il cui importo sarà determinato dall'Organo Amministrativo o, su proposta di questo, dall'assemblea dei soci.

RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

ART. 7) La qualità di socio si perde per morte, decadenza, recesso, esclusione o scioglimento dell'Ente o persona giuridica.

ART. 8) Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare

al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta però all'Organo Amministrativo constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso ed a provvedere in conseguenza nell'interesse della società.

ART. 9) Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dall'Organo Amministrativo essere escluso il socio che:

a) venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali, non osservando le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

b) senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi di qualsiasi tipo assunti verso la cooperativa o si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società; in questi casi il soci moroso deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola con i pagamenti e l'esclusione può aver luogo soltanto trascorsi due mesi dal detto invito sempre che il socio si mantenga inadempiente;

c) senza giustificato motivo, non partecipi per più di quattro volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;

d) senza preventiva autorizzazione scritta dall'Organo Amministrativo, prenda parte in imprese che abbiano interessi o svolgono attività contrastanti con quelli della cooperativa;

e) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dall'art. 1455 del codice civile;

f) venga condannato con sentenza penale irrevocabile per i reati infamanti.

ART. 10) Nel caso di decesso di un socio, il rapporto societario continuerà con l'erede o legatario delle quote, purché questi abbia i requisiti per l'ammissione e la relativa domanda, da presentare entro sei mesi dalla morte del socio, a pena di decadenza, sia accolta dall'Organo Amministrativo.

ART. 11) Il socio receduto o escluso e gli eredi o legatari del socio defunto (i quali ultimi non abbiano i requisiti per l'ammissione alla

società o non vogliano subentrare), avranno

diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate oppure dalla minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale. Le somme versate per sovrapprezzo non sono rimborsabili in nessun caso.

ART. 12) Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per due anni dal giorno in cui il recesso, l'esclusione e la cessazione delle quote si è verificato. Per lo stesso periodo il socio uscente è responsabile verso terzi, nei limiti della responsabilità sussidiaria stabilita dall'Atto Costitutivo, per le obbligazioni assunte dalla società sino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è venuta a verificare.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso le società e verso i terzi gli eredi del socio defunto.

ART. 13) Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

ART. 14) La società può, su delibera dell'Assemblea Ordinaria dei soci, costituire i fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOCI

ART. 15) Ai soci lavoratori, quali unici ed effettivi produttori dei redditi della cooperativa, spettano i residui attivi annuali dell'esercizio a norma del successivo art. 19), estensibili anche ai lavoratori ausiliari, in quanto applicabili.

ART. 16) Il trattamento economico corrisposto ai soci durante l'esercizio sociale deve avere come indice di riferimento, quanto previsto dai contratti collettivi vigenti per le categorie di lavoratori similari, compatibilmente con la natura associativa del rapporto socio-cooperativa e, pertanto con le sociali.

Il patrimonio della società è costituito:

a) dal Capitale Sociale, che è variabile e formato da un numero illimitato di quote, ciascuna di valore nominale non inferiore né superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti, detenute dai soci-cooperatori.

b) dalla riserva ordinaria, formata con quote degli avanzi di gestione di cui all'articolo 18) con le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci defunti e con le tasse di ammissione;

c) da eventuali riserve straordinarie;

d) da ogni altro fondo o accantonamento custodito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;

e) da qualunque liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali;

f) da somme accantonate a riserve indivisibili alle condizioni di cui all'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977 n.904;

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote e delle azioni nominative sottoscritte.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci.

ART.17) Le quote ed azioni sottoscritte possono essere versate a rate e precisamente:

a) almeno il venticinque per cento (25%) all'atto della sottoscrizione;

b) il restante nei termini da stabilirsi dall'Organo Amministrativo.

ART.18) Le quote dei soci cooperatori sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli né essere cedute senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo, e si considerano vincolate in favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.

ART. 19) L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza e applicando le norme legali e tributarie, nonché alla stesura della relazione redatta nei termini previsti dall'art. 2) della legge 31.12.92 n. 59. L'assemblea che approva il bilancio, delibera sulla distribuzione dei residui attivi annuali al netto di tutte le spese e costi pagati e da pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico, ricevuto durante

l'esercizio sociale, alla paga contrattuale

vigente per i lavoratori similari, destinandoli:
a) a riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento (30%);
b) a retribuire le quote e le azioni sociali effettivamente versate in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici (art. 2514 c.c. comma 1° lett. a);
c) ad eventuale riserva straordinaria indivisibile, non ripartibile fra i soci né durante la vita della cooperativa, né al suo scioglimento (legge 904/77 art. 12 ed art. 2514 c.c. comma 1° lett.c);
d) alla rivalutazione delle quote e delle azioni sociali nei modi e nei termini previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
e) a favore dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge n. 59/92.

Relativamente ai ristorni, l'attribuzione degli stessi ai soci cooperatori viene effettuata, su proposta dell'organo amministrativo, proporzionalmente alla quantità del lavoro prestato (degli scambi mutualistici), nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla legge. In ogni caso, l'ammontare complessivo dei ristorni non potrà essere superiore a quello dell'avanzo documentato di gestione, generato esclusivamente dall'attività svolta con i soci (né a limite massimo stabilito dall'art.3 della legge n. 142/01 e successive modificazioni).

ORGANI SOCIALI

ART. 20) Sono organi sociali della Cooperativa:

- a) Assemblea dei soci
- b) Amministratore Unico o Consiglio di Amministrazione, qualora ne ricorrano le condizioni.
- c) Collegio Sindacale.

L'assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo ogni anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o quando particolari esigenze lo richiedono, nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 2364 c.c., in un termine non superiore a centottanta giorni, come previsto del codice civile, per :

- a) approvare il bilancio;
- b) nominare le cariche sociali;

c) determinare la retribuzione annuale degli amministratori e dei sindaci, se nominati, ove la carica non sia gratuita;

d) deliberare sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci, se nominati;

e) deliberare sulle modifiche dello statuto sociale;

f) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservate alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame da uno o più amministratori.

Sarà competenza altresì dell'assemblea, nel rispetto delle leggi, del presente statuto e degli scopi sociali ivi stabiliti nell'ambito del regolare svolgimento della vita sociale, stabilire criteri e modalità per la realizzazione di scopi di previdenza e mutualità, di cooperazione e di istruzione cooperativa, da disciplinarsi con eventuale apposito regolamento interno.

I soci hanno diritto di chiedere la convocazione dell'assemblea a condizione però che la domanda relativa sia presentata da almeno un terzo dei soci che hanno diritto di voto nell'assemblea; in questo ultimo caso l'assemblea deve essere convocata senza ritardo entro 20 (venti) giorni dalla richiesta.

DECISIONI DEI SOCI

ART. 21) La decisione dei soci, salvo quanto previsto al successivo art. 22, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- la menzione dell'eventuale parere del Collegio Sindacale, se nominato (parere che dovrà essere allegato al documento affinché i soci ne possano prendere visione);
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Anziché redigere un autonomo apposito documento, la decisione con le relative menzioni e sottoscrizioni, potrà essere scritta direttamente sul libro delle decisioni dei soci. Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- la menzione dell'eventuale parere del Collegio Sindacale, se nominato (parere che dovrà essere allegato al documento affinché i soci ne possano prendere visione).

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica. In questi ultimi casi le trasmissioni ai soci dovranno essere fatte al numero di fax e/o all'indirizzo di posta elettronica che siano stati espressamente comunicati dai soci medesimi e che risultino dal libro soci.

Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

La decisione dei soci, adottata ai sensi del presente articolo, dovrà essere trascritta a cura dell'organo amministrativo, nel libro delle decisioni dei soci.

La relativa documentazione, in originale, dovrà essere conservata agli atti della società.

ART. 22) Con riferimento alle materie indicate nel precedente art. 20, lettere a), b), d), ed e), e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto,

oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

A tal fine l'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci).

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulta legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

ART. 23) L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con la maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare

l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nel relativo verbale:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

ART. 24) nell'Assemblea hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l'importo della quota posseduta.

In caso di malattia o di altro impedimento i soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto dagli altri soci mediante deleghe scritte delle quali deve essere fatta menzione nel verbale.

Ciascun socio non può rappresentare per delega più di due altri soci.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Non possono essere delegati né gli amministratori, né i sindaci, né i dipendenti della società.

ORGANO AMMINISTRATIVO

ART. 25) La Cooperativa può essere amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre o cinque membri eletti fra i soci dall'assemblea.

L'Amministratore unico e, in caso di Consiglio di Amministrazione, gli amministratori, durano in carica fino alla revoca e sono rieleggibili.

Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo che non lo deliberi l'assemblea, la quale può anche stabilire che ad essi vengano concessi gettoni di presenza.

Ad essi spetta comunque il rimborso, anche determinato forfettariamente, delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni.

I Consiglieri eleggono tra loro un Presidente, nominato anche, per la redazione dei verbali, un segretario che può essere un estraneo al consiglio.

ART. 26) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede sociale o anche altrove, purché nel territorio italiano, previa convocazione a cura del Presidente, ogni volta che lo stesso lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta domanda da altro amministratore.

La convocazione è fatta mediante avviso domiciliare ai consiglieri, da comunicarsi tramite lettera raccomandata, fax o telegramma almeno tre giorni prima dell'adunanza e contenente l'ordine del giorno.

Le riunioni sono costituite validamente, anche in mancanza delle precedenti formalità, qualora siano presenti tutti gli amministratori in carica e l'intero organo di controllo, se nominato.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono validamente svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video/audio collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nel relativo verbale:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la

riunione in detto luogo;

- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le decisioni del Consiglio possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto; in tal caso i documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Le decisioni assunte in forma di deliberazione assembleare sono prese a maggioranza assoluta dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 27) L'Amministratore Unico o il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione sia ordinaria che straordinaria della società nonché per l'adozione di tutte le delibere inerenti alle competenze ad esso attribuite dalla legge o dal presente statuto sociale.

Essa può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'assemblea e pertanto a titolo meramente esemplificativo potrà tra l'altro deliberare sugli acquisti immobiliari, sugli appalti, sull'assunzione di mutui anche ipotecari, sulla conclusione di contratti di locazione finanziaria anche immobiliare, sulla costituzione modificazione od estinzione di qualsiasi diritto reale, sul conferimento di procure sia generali che speciali, sui programmi di lavoro e la conseguente occupazione dei soci, sull'assunzione e licenziamento del personale della cooperativa, fissandone nei limiti stabiliti dalla legge retribuzioni e mansioni,

predisporre i programmi pluriennali della cooperativa relativi alle scelte aziendali, agli investimenti, ecc... Potrà tra l'altro anche deliberare l'adesione della cooperativa a consorzi di cooperative, ad organismi federativi e consortili, e ad organi provinciali e nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela la cui azione possa tornare utile alla cooperativa stessa ad ai soci, nonché commettere, nei limiti consentiti dalla legge, in arbitri anche amichevoli compositori, controversie riguardanti la società.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più membri oppure ad un comitato esecutivo, il cui numero e le cui attribuzioni sono fissati dallo stesso consiglio, il tutto ai sensi e nei limiti dell'art. 2381 e 2544 c.c.

L'organo amministrativo, nei limiti consentiti dalla legge, può nominare un direttore e dei comitati tecnici, anche tra estranei stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.

ART. 28) L'Amministratore Unico, o il Presidente del Consiglio di amministrazione, ha la rappresentanza e la firma sociale; rappresenta a tutti gli effetti la società di fronte ai terzi in giudizio.

L'Amministratore Unico o il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Nell'assenza o impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano, se nominato, al Vice-Presidente.

Nei confronti dei terzi il semplice intervento e relativa sottoscrizione del Vice-Presidente saranno idonee ad attestare lo stato di assenza o impedimento del Presidente.

Prevvia autorizzazione del Consiglio di Amministrazione il Presidente può delegare, nei limiti consentiti dalla legge i propri poteri al Vice-Presidente o a un membro del Consiglio nonché con speciale procura, ad impiegati della

società.

COLLEGIO SINDACALE

ART. 29) Quando ricorrono i presupposti di cui all'articolo 2477 2° e 3°, i soci devono nominare un Collegio Sindacale, composto da tre sindaci effettivi e due supplenti.

L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile; i soci, nel nominarlo, determinano il compenso, con l'osservanza delle tariffe professionali vigenti. La nomina del Collegio Sindacale è inoltre obbligatoria, verificandosi le condizioni poste dall'art. 2526 c.c.

In ogni caso di nomina obbligatoria del Collegio Sindacale, la sua composizione deve essere effettuata in conformità di quanto previsto dall'art. 2397 e s. c.c.

Il Collegio Sindacale, se nominato, deve operare nell'ambito delle funzioni previste dall'art. 2403 bis del codice civile e, in particolare, deve controllare l'amministrazione della società, vigilare sull'osservanza della legge e del presente statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

I sindaci devono anche:

- a) accertare che le valutazioni del patrimonio sociale vengano fatte con l'osservanza delle norme legislative;
- b) verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente;
- c) intervenire alle adunanze dell'assemblea e dell'Organo Amministrativo;
- d) convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte degli amministratori.

I Sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. Il Collegio Sindacale può richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.

I Sindaci, infine, hanno tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge.

ART. 30) Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento

obbligatorio del pubblico ministero, dovrà

essere risolta da un collegio arbitrale, composto di 3 (tre) arbitri, tutti nominati dal presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società.

Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del collegio arbitrale.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio del presidente del collegio arbitrale.

Il collegio arbitrale dovrà decidere entro 180 (centottanta) giorni dalla nomina. Il collegio arbitrale deciderà in via irrituale secondo equità.

Resta sin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti. Il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART. 31) Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compilarli dall'Organo Amministrativo e da approvarli dall'assemblea.

ART. 32) In qualunque caso di scioglimento della società, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri. In caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotti soltanto il rimborso delle quote effettivamente versate dai soci ed eventualmente rivalutate ed i dividendi eventualmente maturati, di cui al primo comma lett. c) dell'articolo 26 D.Lgs. C.P.Sn. 1577 del 1947, deve essere destinato a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla legge 59/92 e successive modificazioni. Le clausole mutualistiche sopraesposte sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

ART. 33) Per quanto non è regolato dall'atto costitutivo di cui il presente statuto fa parte integrante, valgono le disposizioni legislative sulle società cooperative a responsabilità limitata rette coi principi della mutualità agli effetti tributari e delle leggi speciali applicabili in materia.

FIRMATO: FRANCESCO GIUSEPPE FISCARELLI - MICHELE AUGELLI (L.S. NOTAIO).

REGISTRATO A FOGGIA IL 28 LUGLIO 2017 AL N.
4127/1T.

25 di 25